

I. DENOMINAZIONE

1. La Commissione Ornitologica Italiana (COI) è sorta nel 1981 durante il 1° Convegno Italiano di Ornitologia, originariamente come «Comitato di Omologazione delle specie accidentali», mentre a partire dal 2001 ha assunto la presente denominazione, pur mantenendo il medesimo acronimo.
2. Essa opera dal 2001 all'interno del CISO che, attraverso il suo Consiglio Direttivo, garantisce e vigila sul rigore scientifico e sulla correttezza formale del suo funzionamento, nel rispetto dei principi statuari del CISO stesso.

II. RUOLO E SCOPI

1. Mantiene ed aggiorna regolarmente la Lista CISO delle specie italiane, elencando sistematicamente i taxa, assegnando ciascuno ad una delle categorie AERC (ed eventuali altre sottocategorie) e definendone sinteticamente lo status (frequenza di presenza e di eventuale nidificazione), elementi soggetti a cambiamenti nel tempo (aggiunta/eliminazione di specie, cambiamenti tassonomici, variazioni nella frequenza di presenza ecc.).
2. Si occupa esclusivamente di casi ricadenti entro il territorio italiano, inteso sia come la terraferma racchiusa entro i confini politici, sia come i tratti di mare situati entro la metà della distanza che separa la costa italiana da quella dei Paesi limitrofi.
3. Nell'esaminare le segnalazioni di specie accidentali aderisce in linea di principio alle indicazioni formulate dall'Association of European Records and Rarities Committees (AERC).
4. In linea di massima si adegua, per quanto riguarda la tassonomia, alle "raccomandazioni" regolarmente pubblicate sulla rivista "Ibis" dal Taxonomic Sub-Committee del BOURC (British Ornithologists' Union Record Committee) o, nel caso di taxa non considerati da quel comitato, alle scelte adottate dalla IOC (International Ornithology Congress ora International Ornithologists' Union) World Bird List.
5. Valuta con rigore ed attenendosi a principi di indipendenza, di coerenza e di trasparenza le segnalazioni relative a:

- a. taxa non ancora inclusi nell'avifauna italiana, compresi quelli di verosimile origine non-naturale, per i quali la COI opera in stretta collaborazione con l'ISPRA utilizzando le informazioni disponibili nella "Banca dati italiana degli uccelli alloctoni";
- b. taxa, di verosimile origine naturale, particolarmente rari, fino all'accettazione della decima segnalazione dopo il 1949;
- c. nidificazioni di specie, anche di verosimile origine non-naturale, di cui non è nota la riproduzione in Italia o comunque non dopo il 1949;
- d. insediamenti di popolazioni riproduttive e capaci di autosostenersi di specie alloctone, o di origine verosimilmente alloctona.

6. A scopo di archiviazione e per un'esplicita presentazione dei risultati delle valutazioni nei report pubblicati, assegna ciascuna segnalazione esaminata una codifica organizzata su due livelli:

- 1°. una "categoria-AERC" (A, B, C, D o E), che sostanzialmente definisce l'origine naturale o meno dell'individuo segnalato;
- 2°. una sotto-categoria che indica la tipologia e la qualità delle informazioni fornite a supporto della segnalazione (v. Allegato 1).

7. Attribuisce l'eventuale status di specie naturalizzata (categoria-AERC = C) a popolazioni di taxa verosimilmente alloctoni.

8. Predisporre e mantenere un archivio storico di dati relativi alle sopraelencate tipologie di segnalazioni, anche per consentire l'eventuale rivalutazione di segnalazioni già precedentemente giudicate, alla luce di progressi nei criteri identificativi, di ulteriori evidenze fenologico-distributive, anche in un contesto geografico più ampio di quello nazionale.

9. Elabora e pubblica sulla rivista "Avocetta" una sintesi annuale delle segnalazioni esaminate e valutate.

10. Utilizza un apposito sito web (<http://ciso-coi.it/commissione-ornitologica-italiana>) anche allo scopo di rendere il più possibile trasparente la propria attività e di diffonderne i risultati,

nello stesso tempo mettendo a disposizione del pubblico materiale utile a sollecitare e facilitare la trasmissione in forma adeguata delle segnalazioni e della documentazione di supporto.

III. MEMBRI

1. La Commissione è composta da un numero di membri compreso tra un minimo di 10 ed un massimo di 15, stabilito a seconda delle esigenze di funzionalità operativa.

2. A partire dall'anno di nomina, ogni membro della Commissione resta in carica per un periodo di 5 anni, comunque rinnovabili, anche se è auspicabile un regolare ricambio dei componenti.

3. Il coinvolgimento di nuovi membri è delegato alla Commissione in carica che vaglierà le proposte provenienti, direttamente o indirettamente, dai commissari effettivi e le accoglierà a maggioranza, privilegiando quelle competenze che risultassero necessarie o al momento non adeguatamente rappresentate in seno alla Commissione; le proposte accettate in prima istanza verranno trasmesse al Consiglio Direttivo del CISO per la definitiva approvazione.

4. Vengono invitate a far parte della Commissione persone di riconosciuta competenza sulle problematiche ornitologiche generalmente affrontate, in particolare su quelle attinenti all'identificazione delle specie, tenendo conto, per quanto possibile, anche della più ampia ed uniforme copertura del territorio nazionale.

5. Ciascun membro dovrà essere socio del CISO ed ogni modifica dell'organico dovrà essere trasmessa per l'approvazione al Consiglio Direttivo del CISO.

6. Ogni membro, una volta accettato l'incarico e le incombenze che esso comporta, s'impegna a:

- operare col massimo spirito collaborativo nei confronti dei colleghi ed in particolare della Segreteria;
- arricchire costantemente e condividere le proprie competenze tecniche;
- attenersi ai criteri ed alle procedure stabilite per la valutazione delle segnalazioni, che esaminerà con scrupolo analitico, spirito critico ma senza pregiudizi;

- rispettare i tempi di consegna del materiale richiesto;
- partecipare per quanto possibile alle riunioni plenarie della Commissione;

ogni volta giustificando adeguatamente le proprie inadempienze.

7. Prima della pubblicazione, almeno sul sito web del CISO, delle singole valutazioni conclusive della Commissione, ai membri è fatto obbligo di rispettare la massima riservatezza sulle segnalazioni ancora in esame.

8. Il decadimento dall'incarico di un membro, oltre che per proprie dimissioni, può essere sancito dalla Commissione, con votazione a maggioranza, a fronte di ripetute ed ingiustificate inadempienze nello svolgimento dei compiti assunti e dopo un'adeguata segnalazione allo stesso da parte della Segreteria.

IV. COLLABORATORI ESTERNI

1. La Commissione potrà avvalersi di consulenti esterni, non solo italiani, ogniqualvolta verrà ritenuto opportuno interpellare esperti riconosciuti in particolari settori, allo scopo di valutare segnalazioni particolarmente problematiche, soprattutto su aspetti relativi all'identificazione di taxa complessi ed alla possibile origine non naturale di determinate specie.

V. SEGRETERIA

1. A seconda delle necessità operative, la Segreteria si compone di uno o due elementi nominati dalla Commissione stessa tra i suoi membri effettivi che si rendano disponibili. Salvo dimissioni, i segretari restano in carica per un periodo di 4 anni ed alla scadenza tale mandato potrà essere rinnovato.

2. La Segreteria riceve, fa circolare o comunque rende accessibile a tutti i membri il materiale relativo a ciascuna segnalazione.

3. Suddivide le segnalazioni da esaminare, incaricando per ciascuna 5 membri, che formano il gruppo ristretto responsabile della valutazione durante la 1^a circolazione (v. paragrafo VIII punto 1 e 4). I cinque membri di ciascun gruppo sono individuati per quanto possibile in base alle specifiche competenze dichiarate da questi ultimi. Nell'assegnazione

dei casi la Segreteria baderà per quanto possibile a ripartire il carico di lavoro in modo uniforme tra i membri della Commissione.

4. Si adopera, con la collaborazione dei membri ed eventualmente di consulenti esterni, a reperire e fornire ai valutatori, se necessario, ulteriore materiale relativo alle segnalazioni, soprattutto se particolarmente problematiche, utile al raggiungimento di un giudizio adeguatamente fondato sia sull'identificazione sia sull'origine del singolo dato.

5. Dopo aver raccolto e tabulato sinteticamente i giudizi espressi per ciascuna segnalazione, mette in atto le ulteriori fasi del processo valutativo (giudizio conclusivo, eventuale 2^a circolazione ecc., vedi paragrafo VIII ai punti 5, 6 e 7).

6. Mantiene l'archivio del materiale relativo alle segnalazioni sottoposte alla Commissione ed alle valutazioni conclusive; i responsabili della Segreteria sono tenuti a mettere in atto tutte quelle iniziative necessarie a garantire la conservazione del materiale archiviato e, nell'attuale assenza di una struttura fissa destinata allo scopo, s'impegnano a trasferire questo materiale, al momento della cessazione del proprio incarico, nelle mani dei membri che li sostituiranno.

7. Indice le riunioni collegiali, ne predispone l'ordine del giorno e ne redige il verbale.

8. Produce e firma il report annuale delle segnalazioni esaminate.

9. Vigila sulla corretta applicazione del regolamento interno.

VI. RIUNIONI

1. La Commissione si riunirà collegialmente almeno una volta all'anno.

2. La riunione verrà indetta dalla Segreteria, che si occuperà anche di redigere l'ordine del giorno, sollecitando ed accettando proposte dai singoli membri, e comunicando la data definitiva, scelta in base alla disponibilità della maggioranza dei membri, con un anticipo di almeno 3 settimane.

3. Persone esterne (senza diritto di voto) possono essere invitate alla riunione da parte della Segreteria su proposta motivata da parte di ciascun membro, comunicata alla Commissione ed accolta a maggioranza (silenzio = assenso).
4. Nel corso della riunione verranno affrontati principalmente argomenti di carattere generale, inerenti al funzionamento della Commissione, comprese le modifiche all'organico della Commissione e della Segreteria. Nella medesima sede verranno anche discusse le segnalazioni, già circolate e parzialmente valutate, che risultassero particolarmente problematiche.
5. Perché ogni eventuale decisione di tipo funzionale, assunta nel corso della riunione plenaria, abbia valore sono necessari: la presenza, anche per via telematica, di almeno la metà più uno dei membri effettivi ed il voto a maggioranza dei presenti. Non è prevista la possibilità di delega.
6. Le decisioni relative a segnalazioni eventualmente discusse nel corso della riunione sono comunque sottoposte alle regole di voto indicate al paragrafo VIII.
7. Le modifiche al regolamento in vigore e le decisioni riguardanti l'organico della Commissione richiedono il voto, eventualmente anche per via telematica o postale, di tutti i membri effettivi. Ciascuna di queste modifiche viene accettata con l'approvazione di almeno i 2/3 dei membri votanti. Tali modifiche vengono trasmesse per l'approvazione al Consiglio Direttivo del CISO.

VII. LE SEGNALAZIONI

La Commissione esamina segnalazioni relative a:

- a. specie di origine verosimilmente naturale, segnalate entro il territorio italiano meno di 11 volte dopo il 1949; tali limiti numerici e temporali potranno comunque subire modifiche nel corso del tempo;
- b. prime nidificazioni in territorio italiano dopo il 1949, comprese quelle di specie che, a giudizio del segnalatore, appaiano di possibile origine aufuga;

- c. specie non ancora segnalate in territorio italiano dopo il 1949 e che, a giudizio del segnalatore, appaiano di possibile origine aufuga;
- d. popolazioni di origine verosimilmente alloctona ma in fase di possibile naturalizzazione;
- e. per quanto riguarda le “sottospecie” verranno esaminate le segnalazioni concernenti un taxon di livello subspecifico ricadente nella casistica che segue:
 - 1. attualmente riconosciuto dalle fonti scientifiche internazionali più autorevoli e non ancora presente nella lista CISO delle sottospecie italiane;
 - 2. facente parte di una specie accidentale di competenza della Commissione (status generale 3 nella lista CISO), fintantoché la specie nel suo insieme non abbia raggiunto le 10 segnalazioni valide dopo il 1949;
 - 3. facente parte di una specie complessivamente non-accidentale (status generale 1 o 2 nella lista CISO) ma che risulti di per sé accidentale (status generale 3 nella lista CISO delle sottospecie italiane); tale sottospecie verrà considerata dalla Commissione fintantoché non siano state accettate 10 segnalazioni riferibili ad essa dopo il 1949;
 - 4. affinché una segnalazione relativa ad una sottospecie venga sottoposta all'ordinaria procedura di valutazione da parte della Commissione (v. paragrafo VIII), tale taxon dovrà essere riconoscibile con buon grado di affidabilità, in base alla letteratura maggiormente accreditata, almeno in alcune condizioni di osservazione e per alcune classi di età/sexo;
 - 5. nel caso in cui la segnalazione di una sottospecie, tra quelle contemplate ai precedenti punti 1, 2 e 3, provenga indirettamente da valutazioni biogeografiche rese possibili dal controllo di un individuo marcato, la Commissione, in assenza di ulteriori informazioni (descrizione, foto, misure ecc.) si limiterà a valutare collegialmente la congruità dei dati disponibili (data e località di marcaggio e del successivo controllo) con il noto areale riproduttivo del taxon, dopo aver verificato per quanto possibile la correttezza dei dati originali attraverso gli enti preposti alla gestione di questo tipo di d'informazioni.

VIII. LA VALUTAZIONE

1. La decisione definitiva su ciascun caso di competenza della Commissione viene sempre assunta collegialmente, anche se l'esame di ogni segnalazione viene affidato, come primo passaggio dell'iter valutativo, ad un gruppo ristretto di 5 membri.

2. Ogni segnalazione, relativa ai casi di competenza della Commissione, accompagnata dalle apposite schede debitamente compilate (*scheda di osservazione* e, nel caso di soggetti disponibili in mano, *scheda di rilevamento biometrico* dettagliato) e da tutto il materiale di supporto disponibile, deve pervenire, per via elettronica o postale, direttamente dall'osservatore, o indirettamente da persona dallo stesso incaricata o autorizzata, alla Segreteria che verificherà la presenza dei minimi requisiti formali, necessari per una sua valutazione, ne accuserà ricevuta ed applicherà al caso un identificativo univoco.

3. Una segnalazione può essere ritirata dal segnalatore solo prima dell'inizio del procedimento di valutazione. Nel caso il segnalatore stesso fornisca successivamente del materiale a sostegno dell'invalidazione della propria segnalazione, questo dovrà essere trasmesso dalla Segreteria ai membri coinvolti (gruppo ristretto o Commissione collegiale) solo se l'iter valutativo non si sia ancora del tutto concluso. Altrimenti, ma solo se la segnalazione fosse già risultata convalidata, il caso può eventualmente passare al riesame, secondo l'apposita procedura (v. paragrafo XIII).

4. Periodicamente (minimo due volte all'anno), la Segreteria, accumulato un significativo numero di segnalazioni, inserisce il materiale nello spazio web riservato alla Commissione, nello stesso tempo assegnando la valutazione di ciascun caso ad un gruppo ristretto di 5 membri, scelti per quanto possibile in base alle manifestate competenze specifiche, e richiedendo a ciascuno di questi incaricati la compilazione e la restituzione, entro un mese, di un'apposita scheda di valutazione contenente almeno il giudizio indipendente ed adeguatamente motivato sulla segnalazione in esame; questa prima valutazione resta temporaneamente riservata.

5. Dopo questa prima circolazione le segnalazioni che avranno ottenuto un giudizio unanimemente positivo, per quanto riguarda l'attribuzione alle categorie-lista di 1° livello e l'origine, verranno direttamente archiviate e non verranno ulteriormente discusse, se non nel caso di riesame, come previsto dall'apposita procedura (v. paragrafo XIII).

6. Nel caso in cui, dopo la prima circolazione, non sia stato raggiunto un giudizio unanime per una specifica segnalazione:

6.1. Valutazione dell'identificazione proposta dal segnalatore

a. Se il giudizio conclusivo di solo uno dei 5 valutatori è negativo, la segnalazione viene fatta nuovamente circolare entro il gruppo ristretto, assieme alle schede di valutazione con i commenti di tutti i 5 membri. Entro un mese viene richiesta a ciascun incaricato solo una valutazione sintetica, limitata al giudizio conclusivo ma adeguatamente motivato per confermare o contraddire il proprio giudizio precedente. Se si raggiunge l'unanimità o se la situazione resta immutata (un voto contrario) il giudizio maggioritario viene approvato definitivamente, altrimenti vedi punto (b).

b. Se il giudizio di 2 membri del gruppo ristretto non è positivo (negativo o sospensivo), la segnalazione viene fatta circolare tra tutti i membri della Commissione, che prenderanno visione anche dei giudizi formulati da ciascun componente del gruppo ristretto ed esprimeranno un sintetico giudizio, adeguatamente motivato, entro un mese. Si passa quindi alla votazione collegiale.

c. Se il giudizio di 3 o più membri del gruppo ristretto è negativo, la segnalazione non viene accettata, fatta salva la possibilità di un eventuale riesame come specificato al paragrafo XIII.

d. Nell'ambito della votazione collegiale una segnalazione viene definitivamente respinta se i voti contrari sono risultati > 2 .

e. Eccezionalmente può essere accettata una segnalazione riferita, o può essere attribuita d'ufficio dalla Commissione, ad una coppia di specie particolarmente difficili da separare sul campo ed in presenza di documentazione di supporto incompleta (ad esempio: *Pluvialis dominica* / *P. fulva*, *Limnodromus scolopaceus* / *L. griseus*).

6.2. Valutazione dell'origine dell'individuo segnalato

a. Se la votazione all'interno del "gruppo ristretto" è unanime o è discorde per un solo voto, il giudizio maggioritario viene approvato definitivamente, con l'eccezione di quanto previsto al punto successivo.

b. Negli altri casi (2 contro 3), o su richiesta, adeguatamente motivata, del membro in disaccordo del "gruppo ristretto", come pure di qualsiasi altro componente della COI, la segnalazione viene fatta circolare tra tutti i membri della Commissione, che prenderanno visione dei pareri formulati da ciascun componente del gruppo ristretto ed esprimeranno un sintetico giudizio, adeguatamente motivato, entro un mese. Il giudizio conclusivo verrà approvato a maggioranza.

6.3. Valutazione di una prima nidificazione

Una segnalazione relativa ad una prima nidificazione in Italia verrà fatta circolare entro l'intera Commissione. Ciascun membro trasmetterà alla Segreteria un sintetico giudizio, adeguatamente motivato, entro un mese. La segnalazione verrà accettata se i giudizi negativi non saranno superiori a 2.

7. Nel caso in cui la segnalazione di un taxon oggetto di valutazione da parte della Commissione sia basata esclusivamente sui dati di marcaggio all'estero e di successivo controllo in Italia dello stesso individuo, le Segreteria, o un membro appositamente incaricato, raccoglierà attraverso il CNI (Centro Nazionale di Inanellamento) tutte le possibili informazioni su tale record. La valutazione avverrà collegialmente ed ogni decisione sarà presa a maggioranza.

8. L'assegnazione ad una categoria-lista di 2° livello nel caso di giudizio non unanime avviene con votazione a maggioranza, dopo aver sentito le motivazioni dei membri eventualmente in disaccordo con il parere prevalente della Commissione.

9. Nel caso in cui un membro della Commissione sia anche l'autore, o uno degli autori, di una segnalazione esso verrà escluso dal gruppo ristretto di valutazione nella prima circolazione e non parteciperà alle eventuali votazioni successive.

IX. SEGNALAZIONI DI TAXA NUOVI PER L'ITALIA

1. L'esame di una segnalazione relativa ad un taxon la cui presenza in Italia non sia stata ancora confermata, almeno dopo il 1949, richiede la disponibilità di materiale documentativo di tipo oggettivo (foto, audio, video, esemplare disponibile o sue parti ecc.) e di qualità adeguata a consentire il riconoscimento incontrovertibile dei principali caratteri identificativi.

X. SPECIE IN FASE DI NATURALIZZAZIONE

1. La Commissione affida ad un gruppo ristretto di membri l'incarico di reperire ed organizzare la documentazione necessaria per consentire un'adeguata valutazione dell'eventuale naturalizzazione del taxon alloctono in esame. La decisione finale risulterà comunque collegiale e la proposta sarà accettata con non più di 2 voti contrari.

XI. SOSPENSIONE DELLA VALUTAZIONE

1. La Commissione può decidere a maggioranza che la valutazione di una segnalazione, particolarmente problematica, venga sospesa, ma per un tempo non superiore allo svolgimento di due riunioni collegiali, comunque solo nel caso in cui si preveda di poter ottenere in tempi ragionevolmente brevi:

- a. ulteriore documentazione da parte del segnalatore;
- b. ulteriore documentazione da parte di altre persone, che si presuma (o si sia a conoscenza) possano essere state testimoni della medesima osservazione;
- c. informazioni ed approfondimenti da parte di consulenti esterni.

2. L'attesa di sviluppi futuri per quanto concerne sia l'individuazione di caratteri discriminanti, sia l'andamento delle segnalazioni in Paesi limitrofi di determinati taxa problematici, non costituisce elemento sufficiente per la sospensione a tempo indeterminato, prevalendo il principio di prudenza nella valutazione di questi casi, che comunque possono essere riesaminati successivamente (v. paragrafo XIII).

XII. ASTENSIONE

1. Durante la 1^a circolazione di una segnalazione, all'interno del "gruppo ristretto" di valutatori, un incaricato, che non si ritenga particolarmente competente relativamente ad il taxa da esaminare, può trasmettere alla Segreteria una richiesta motivata di sostituzione.
2. Nel corso delle valutazioni collegiali non è ammessa l'astensione dal voto. Pertanto, ciascun componente la Commissione, che non disponesse di materiale bibliografico sufficiente all'esame approfondito di una particolare segnalazione, è sollecitato a rivolgersi, con ragionevole senso di misura e responsabilità, alla Segreteria per ottenere adeguata collaborazione. Comunque, per sopperire ad eventuali e comprensibili difficoltà da parte di quest'ultima nel reperimento di materiale tecnico di supporto (soprattutto all'identificazione), è doverosa la massima disponibilità a cooperare da parte di tutti i membri della Commissione.
3. Non è contemplata l'astensione anche nel caso di richieste motivate da parte della Segreteria di parere o di voto per via telematica. La mancanza di risposta da parte di un membro entro un mese dalla trasmissione di tale richiesta è da considerarsi inadempienza, se non per giustificati motivi.

XIII. RI-VALUTAZIONE DI SEGNALAZIONI PASSATE

1. La Commissione prevede procedure specifiche per la revisione di segnalazioni "storiche", comprese quelle già esaminate precedentemente dalla Commissione stessa, riferibili a singoli o a gruppi ristretti di taxa affini, affidando l'incarico ad esperti disponibili, eventualmente anche esterni alla COI.
2. La proposta di revisione di una o più segnalazioni "storiche" riferibili ad una specie, o ad un gruppo di taxa affini, può essere avanzata, anche da persone esterne alla Commissione, attraverso una richiesta adeguatamente motivata da trasmettere alla Segreteria, che ne valuta in prima istanza la fondatezza.
3. La proposta viene quindi sottoposta all'attenzione della Commissione che deciderà a maggioranza (silenzio = assenso) se avviare o meno la procedura di riesame.

4. Nel caso di segnalazioni non esaminate precedentemente dalla COI ma già generalmente accettate in bibliografia la procedura seguirà l'iter valutativo di una normale segnalazione nuova.

5. In presenza di una segnalazione precedentemente esaminata e respinta dalla COI la procedura seguirà l'iter di una normale segnalazione "nuova", tenendo conto che nel "gruppo ristretto" siano presenti almeno due commissari differenti da quelli che originariamente hanno valutato il caso. Nel corso della rivalutazione, oltre alla nuova documentazione di supporto alla revisione, dovranno essere accessibili anche i giudizi originali dei valutatori (se disponibili presso la Segreteria).

6. Nel caso di segnalazioni precedentemente esaminate ed accettate dalla COI la valutazione avverrà esclusivamente in modo collegiale ed, oltre alla nuova documentazione di sostegno alla revisione, dovranno essere accessibili anche i giudizi originali dei valutatori (se disponibili presso la Segreteria). L'eventuale modifica in senso negativo della precedente valutazione richiederà una decisione a maggioranza (a differenza di quanto previsto all'articolo VIII paragrafo 6.1.c).